

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2311
Data emissione: 26/02/2024
Argomenti: **Affidamento diretto**

Oggetto: **Affidamenti diretti e verifica congruità ex art. 110**

Quesito: L'art. 48 del d.lgs. 36/2023 dispone al co. 4 che ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla Parte I del Libro II, le disposizioni del codice. Per le procedure di cui all'art. 50 co 1 lett. b) (affidamenti diretti) l'art. 110 non risulta oggetto di espressa deroga. Si chiede, pertanto, se negli affidamenti diretti, ad. es. tramite Ordine diretto sul MEPA ovvero anche preceduti da un'indagine di mercato formalizzata mediante RDO, debba essere individuata una soglia di anomalia ai sensi dell'art. 110 co 1 e verificata la congruità della migliore offerta se risultata anomala, ovvero se tale verifica non sia obbligatoria attesa la natura di affidamento diretto della procedura. Restano fermi ovviamente, in caso di servizi non intellettuali e forniture con posa in opera, gli obblighi di verifica posti dall'art. 11, dall'art. 57 e dall'art 41 co 14 in caso di costo della manodopera dichiarato inferiore a quello indicato negli atti di gara.

Risposta aggiornata L'art. 110 del codice dei contratti pubblici trova deroga, sotto soglia, nell'art. 54 del medesimo Codice. Si veda in particolare l'art. 54, c. 1 secondo e terzo periodo.